

N. 778/2023 R.G.N.R.
N. 2378/2023 R.G.G.i.p.
N. 1811/2023 R.R. reali



TRIBUNALE DI CATANZARO

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
Seconda Sezione Penale

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Mariarosaria Migliarino

Presidente

dott.ssa Barbara Elia

Giudice

dott. Andrea Odierno

Giudice est.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di **Epifanio Davide**, nato a Tropea il 12.11.1971, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 25 ottobre 2023 con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari;

letti gli atti del procedimento trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14 novembre 2023,

OSSERVA

Epifanio Davide è sottoposto alla misura cautelare autocustodiale perché ritenuto gravemente indiziato della commissione del "reato di cui all'art. 81 cpv., 61 n. 5, 314 C.P., perché, con più azioni ed in tempi diversi, nella sua qualità di direttore di Poste Italiane S.p.a. presso l'ufficio postale di **Drapia** e quindi incaricato di pubblico servizio, si appropriava di somme di denaro afferenti al risparmio postale, delle quali aveva la disponibilità in ragione del suo servizio, più in particolare si impossessava di somme di denaro per un ammontare - nel solo periodo dal 30.04.2023 al 14.07.2023 - complessivo al momento quantificato in € 3.339,00.

Con l'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Compresso in Drapia, accertato da gennaio 2023 con condotta ancora in atto

Avverso tale provvedimento, l'indagato, per il ministero del proprio difensore di fiducia, esperiva procedura di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p.

All'odierna udienza, il difensore insisteva per l'accoglimento del gravame, producendo motivi scritti.

La difesa, segnatamente, adduceva la nullità del titolo genetico ex art. 292, co. 2, lett. c), c.p.p. per omessa autonoma valutazione da parte del G.i.p.

Essa rappresentava, in tesi, la completa sovrapponibilità dell'ordinanza rispetto alla mozione cautelare, indicando specificamente i punti di identità tra i due provvedimenti.

In via graduata, la difesa insisteva per l'inutilizzabilità della captazioni effettuate con sistema audio video; nel merito, si contestava la sussistenza di un grave quadro indiziario e cautelare a carico del prevenuto.

Il Pubblico Ministero insisteva per il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza impugnata.

All'esito dell'udienza camerale, il Tribunale decideva come da dispositivo allegato al verbale.

Il gravame è fondato, nei limiti che si espliciteranno nel prosieguo.

Segnatamente, il Collegio ritiene che l'eccezione in ordine all'assenza, da parte del Gip, dell'autonoma valutazione richiesta, a pena di nullità, dall'art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p., sia fondata. Come ha avuto modo di chiarire la Corte Suprema di cassazione, *"in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto"*, (Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 20/06/2018 Cc., dep. 06/07/2018, Rv. 273658 – 01).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che l'obbligo di autonoma valutazione può ritenersi comunque assolto mediante la tecnica del "copia- incolla" o della motivazione per incorporazione, allorché l'ordinanza accolga solo parzialmente la richiesta del P.M., in relazione ad alcune imputazioni o in punto di gradazione della misura, potendo costituire tali elementi degli indici di una valutazione critica della mozione cautelare (Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662).

Fermo restando che l'arresto appena citato, a differenza del caso di specie, concerne l'ipotesi del titolo cautelare cumulativo, ovverosia richiesto per più indagati e/o per più imputazioni preliminari, la giurisprudenza successiva ha ulteriormente chiarito che la tecnica della motivazione per incorporazione non può costituire il solo indice da cui desumere il vizio di cui all'art. 292, co. 2, lett. c), giacché l'obbligo di autonoma motivazione del giudice assolve alla funzione di assicurare l'effettività del vaglio giurisdizionale (Sez. 3 - , Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Cc. (dep. 14/12/2020) Rv. 280581 – 01).

Dunque, se, da un lato, l'identità grafica, tra mozione e ordinanza cautelare, per la giurisprudenza appena citata non è dato di per sé idoneo a radicare il vizio in oggetto, dall'altro, la mera gradazione della misura o il rigetto parziale della mozione cautelare non è indice bastevole ad affermare la autonoma valutazione.

In presenza di una tecnica redazionale per incorporazione, devono emergere altri indici che evidenzino l'autonoma valutazione, quale la considerazione specifica ed autonoma della posizione del ricorrente e la valorizzazione di peculiarità della condotta concreta o della personalità manifestata dall'agente.

Occorre, in definitiva, ricercare degli elementi ulteriori da cui desumere la ricorrenza dell'autonoma valutazione; indici che secondo il Tribunale nel caso di specie sono assenti.

Nella vicenda cautelare in oggetto, la quasi totalità dell'ordinanza presenta identità dal punto di vista grafico-linguistico rispetto alla mozione cautelare, il titolo genetico non aderendo alla richiesta dell'Ufficio di Procura in punto della scelta della misura da applicare.

Oltre a tale dato, non emergono, tuttavia, degli indici da cui desumere l'autonoma valutazione del Giudice di prime cure, giacché, si registra l'identità grafica tra mozione cautelare e provvedimento impugnato, oltre che nella ricostruzione del fatto, nella quasi totalità nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza, anche in ordine alla giurisprudenza citata; inoltre, in punto di esigenze cautelari non emergono delle valutazioni calibrate sulla condotta o sulla personalità del ricorrente, non individuandosi elementi peculiari del contegno tenuto dall'**Epifanio** e delle specifiche esigenze cautelari sussistenti in relazione al caso di specie, al netto delle considerazioni svolte in ordine ai reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Dimodochè si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Restano assorbite le ulteriori doglianze difensive.

L'esito del gravame esonera dal pagamento delle spese della presente procedura.

P.Q.M.

letto l'art. 309 c.p.p.,

annulla l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca la misura cautelare in atto, disponendo la liberazione dell'indagato se non detenuto per altro titolo.

Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Catanzaro, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 14 novembre 2023.

Il Giudice Est.
Andrea Odiermo

Il Presidente
Maria Rosaria Migliarino

TRIBUNALE DI CATANZARO
RIESAME

Depositato in cancelleria

Catanzaro, 14/12/2023

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Rosaura Costa